

COMUNE DI CAPACCIO

Servizio Tributi - Tel. 0828 812317 – e-mail tributi@comune.capaccio.sa.it –
internet: www.comune.capaccio.sa.it

ICI

COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2010 PAGAMENTO PER L'ANNO 2011

SI AVVERTE

che, relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 2011 sono in vigore le seguenti :

Modalità di riscossione

Il pagamento dell'ICI può essere eseguito in due rate, utilizzando gli appositi bollettini, versando sul C/C postale n. **41346016** intestato a: Comune di Capaccio servizio tesoreria riscossione ICI ;
Acconto – entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
Saldo – entro 16 di dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2011 in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2011, calcolandola sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2011. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino.

Il versamento può essere omesso se l'imposta complessiva non è superiore a 12,00 euro.

E' nella facoltà del contribuente l'utilizzo del mod. F24.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il termine per la comunicazione per le variazioni intervenute nel corso dell'anno è fissato entro il primo semestre dell'anno successivo, allegando, ove possibile, copia dell'atto di trasferimento. Resta in ogni caso l'obbligo della comunicazione nel caso di richieste di agevolazioni e nei casi espressamente previsti dalla norma.

Aliquota, detrazioni e riduzioni

Delibera di **C.C. n. 82 dell' 11/12/2007**, per l'anno 2008 e confermata anche per il 2009, 2010 e 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 169 L 296/06;

DELIBERA

1) CONFERMARE l'aliquota unica del **SEI e SETTANTACINQUE** per mille, per tutti gli immobili assoggettabili al tributo ICI (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);

2) RIDURRE l'aliquota per l'abitazione principale (e relative pertinenze) dello 0.25 per mille stabilendola nella misura del **SEI e CINQUANTA** per mille (A1, A8 E A9);

3) CONFERMARE in euro 200.00 l'importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (A1, A8 E A9);

4) CONFERMARE l'aliquota dell' **UNO** per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per tre anni dall'inizio dei lavori;

5) CONFERMARE l'aliquota del **DUE e CINQUANTA** per mille per i fabbricati di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, purché non utilizzati e privi di allacciamento ai servizi pubblici, le cui caratteristiche di fatiscenza, non superabili con interventi di manutenzione, interessano almeno il 40% dello stabile oppure l'intera copertura. Tali requisiti dovranno essere accertati e certificati dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure a mezzo di dichiarazione sostitutiva di notorietà;

6) CONFERMARE l'aliquota del **CINQUE** per mille a favore dei proprietari di immobili che, ai sensi della delibera consiliare n. 97 del 25.11.1999, provvederanno alla predisposizione del "fascicolo del fabbricato". L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto intervento e per tre anni dal deposito presso gli uffici comunali del detto "Fascicolo".

7) CONFERMARE l'aliquota differenziata del **SETTE** per mille per le case non locate ad eccezione della seconda casa per i non residenti e utilizzata dagli stessi per uso stagionale.

Il Consiglio Comunale, con atto n. 33 del 19-04-2005, ha abrogato l'art. 9 del regolamento ICI – Abitazioni concesse a parenti , in uso gratuito- pertanto l'esenzione o la detrazione, per detti casi, non è concedibile.

Per facilitare il versamento ICI il Comune ha ritenuto opportuno inviare, al domicilio dei contribuenti, il bollettino precompilato (con l'importo da versare) calcolato sulla base delle informazioni in possesso dell'ente. I contribuenti sono responsabili della verifica, dell'attendibilità dei dati e dei calcoli a base dei pagamenti.

**Con D.L. n. 93 del 27/5/2008 è stata abolita l'ICI sull'abitazione principale.
L'esenzione non si estende ai fabbricati di categoria A1, A8 e A9.**

Aree Edificabili

Il C. C. con atto n.118 del 27/12/2008 ha fissato i valori per metro quadrato delle aree edificabili.

Capaccio 16 maggio 2011

Il Funzionario Responsabile
Giovanni Puglia

L'Assessore alle Finanze
Lorenzo Tarallo

Il Sindaco
Pasquale Marino